



Quadro RF: esame delle principali variazioni in aumento – I parte

Premessa

Con il presente intervento si analizzano quelle che sono le principali variazioni in aumento che trovano collocazione nel Quadro RF del Modello Unico SC di quest'anno. In particolare, verranno trattate le variazioni collegate a:

- ▶ quote costanti delle plusvalenze e sopravvenienze rateizzate (rigo RF7);
- ▶ redditi, spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio (rigo RF11-RF12);
- ▶ compensi spettanti agli amministratori (rigo RF15);
- ▶ interessi passivi indeducibili (rigo RF16);
- ▶ spese per mezzi di trasporto indeducibili (rigo RF19);
- ▶ svalutazioni, minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive non deducibili (rigo RF20);
- ▶ minusvalenze relative a partecipazioni esenti (rigo RF21).

Saranno, invece, oggetto di un nostro successivo intervento le variazioni in aumento collegate ad ammortamenti non deducibili (rigo RF22), spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione (rigo RF24, col.1), spese di rappresentanza (rigo RF24, col.2 e col.3), spese di manutenzione (rigo RF25), svalutazioni e accantonamenti non deducibili (rigo RF26), differenze su cambi (rigo RF29), ed altre variazioni in aumento (rigo RF32).

Quote costanti delle plusvalenze e sopravvenienze rateizzate

L'articolo 86, co.4, Tuir, stabilisce, infatti, che le plusvalenze patrimoniali derivanti dal realizzo di beni strumentali, diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione (*plusvalenze Pex*), concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente:

interamente	⇒	nel periodo d'imposta in cui sono realizzate ovvero;
in quote costanti	⇒	nel periodo stesso e al massimo nei quattro esercizi successivi (cinque anni considerando anche l'anno del realizzo), se il bene è stato posseduto per almeno 3 anni (1 anno per le plusvalenze realizzate da società sportive dilettantistiche).

La norma fa espresso riferimento alle "*plusvalenze realizzate*", per cui sono passibili di rateizzazione soltanto le plusvalenze originate da:

- ⇒ **cessione a titolo oneroso** di beni strumentali;
- ⇒ **cessione d'azienda**;
- ⇒ **risarcimento**, anche in forma assicurativa, **per la perdita o il danneggiamento** dei beni;
- ⇒ **immobilizzazioni finanziarie**.

L'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività, dei beni strumentali determina una plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene. Non configurando una ipotesi di "plusvalenza realizzata", la stessa non può essere rateizzata e deve essere dichiarata interamente nell'esercizio di competenza, indicandola tra le altre variazioni in aumento al rigo RF32.

Per la scelta del tipo di tassazione di una plusvalenza patrimoniale, l'art.86, co.4, Tuir, richiede, quale presupposto fondamentale, il **“possesso per un periodo non inferiore a tre anni”**.

Dal momento che, nel definire il predetto termine temporale, la norma parla di **“tre anni”** e non di **“tre periodi d'imposta”**, ne discende che:

🍃 il periodo minimo di possesso è determinabile in un numero complessivo di giorni pari a 1.095 (i.e. 365 x 3).

Il calcolo del periodo di possesso triennale dipende dalla natura dei beni cui le plusvalenze si riferiscono. In particolare, per l'individuazione del giorno a partire dal quale si deve iniziare il conteggio del predetto periodo triennale, è necessario fare riferimento:

per i beni mobili	⇒	data di consegna del bene riportata nel documento di trasporto (DDT);
per beni immobili	⇒	data di stipula del rogito notarile;
per beni in <i>leasing</i> pervenuti a seguito di riscatto	⇒	data di stipula del contratto di <i>leasing</i> , computandosi non solo il periodo in cui il bene è stato posseduto a titolo di proprietà, ma anche quello in cui la detenzione deriva dal contratto di <i>leasing</i> (R.M. n.379/07).

La possibilità di rateizzazione è estesa dall'art.88, co.2, Tuir anche alle **sopravvenienze derivanti da risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali, *“conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi”*.

Per poter beneficiare della facoltà di tassazione frazionata in 5 periodi d'imposta, al momento del sinistro, il bene dovrà già essere stato **posseduto per almeno tre anni**. L'art.86, co.4, Tuir specifica che il medesimo trattamento fiscale previsto per le plusvalenze su beni strumentali si rende applicabile anche alle **plusvalenze derivanti da cessione di immobilizzazioni finanziarie**, diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione di cui all'art.87, Tuir (*participation exemption*).

Con riferimento ai beni costituenti immobilizzazioni finanziarie, la facoltà di rateizzazione è consentita *“per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci”*. Le attività cedute sono valorizzate secondo il **metodo LIFO**, cioè si presumono cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente.

Nella tabella che segue si riepiloga il trattamento applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni finanziarie:

Tipologia partecipazione	Rateizzazione	Imponibilità
Immobilizzazioni finanziarie ▶ non PEX ▶ iscritte negli ultimi 3 bilanci	Rateizzabili	In quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi
Immobilizzazioni finanziarie ▶ non PEX ▶ non iscritte da almeno 3 bilanci	Non rateizzabili	Interamente
Immobilizzazioni finanziarie ▶ PEX ▶ a prescindere dal periodo di iscrizione		Per la sola quota imponibile (5%)

La rateizzazione della **plusvalenza derivante dalla cessione di azienda** è possibile solo **se l'azienda è posseduta da almeno 3 anni**, senza che assuma alcun rilievo il minor periodo di possesso di alcuni beni che la compongono.

Come chiarito dalla C.M. n.6/E/06, qualora nel complesso aziendale ceduto siano comprese anche partecipazioni esenti ex art.87, Tuir, la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda è assoggettata a tassazione unitariamente secondo le ordinarie regole previste dall'art.86, Tuir, senza che possa essere scissa la quota parte riferibile alle suddette partecipazioni Pex.

La scelta per la rateizzazione va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di realizzo, indicando:

nel rigo RF34	⇒ l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali (col.1 e 2) e/o sopravvenienze (col.2) da rateizzare;
nel rigo RF7, col. 1,	⇒ la quota di competenza dell'esercizio relativa alle plusvalenze per le quali la società ha scelto la rateizzazione in quote costanti;
nel rigo RF7, col. 2	⇒ l'importo di cui a col.1, aumentato della quota costante di sopravvenienze attive tassabili;
nel rigo RF7, col. 2	⇒ vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta;

Si ricorda, infine, che nel **rigo RF66** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze, in **col.1**, e delle sopravvenienze, in **col.2**, mentre nel **rigo RF67** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **col.1** e per le sopravvenienze, in **col.2**.

Esempio

Nel 2009 la società Alfa srl ha venduto un'attrezzatura acquistata 4 anni prima.

Costo storico:	€100.000
F.do ammortamento:	€ 80.000
Valore residuo:	€ 20.000
Prezzo di cessione:	€ 50.000
Plusvalenza realizzata:	€ 30.000
Quota tassata nel 2009:	€ 6.000
Quote tassabili in futuro:	€ 24.000
Imposte differite (27,5% x 24.000)	€ 6.600
Quota sopravv.za attiva realizzata nel 2005	€ 2.000

Il quadro RF risulta così compilato:

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹	6.000,00 ²	8.000,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))		,00
	RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)		6.600,00
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti ¹	30.000,00 ²	30.000,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))		,00
Plusvalenze e sopravvenienze	RF66	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹	30.000,00	e 88, comma 2 ² , ,00
	RF67	Quota costante dell'importo del rigo RF66 ¹	6.000,00	² , ,00

Redditi, spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio

L'articolo 90 del Tuir prevede un criterio di determinazione del reddito con riferimento ai c.d. *immobili patrimonio* di fatto assimilato a quello previsto per le persone fisiche, essendo questo determinato in base alle **risultanze catastali**.

Trattasi, in particolare, di quei terreni e fabbricati che non costituiscono né **beni strumentali** né **beni merce**, ma sono stati acquistati dalla società esclusivamente per esigenze di investimento.

Si ricorda che, ai fini delle imposte dirette, sono da considerarsi strumentali:

- ➔ gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;
- ➔ gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Se gli **immobili non strumentali** risultano **locati**, il reddito è individuato nel maggiore tra:

- ➔ la **rendita catastale rivalutata del 5%**;
- ➔ il **canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria** di cui all'art.3, co.1, lett.a), DPR n.380/01. **Tale deduzione non può comunque essere superiore al 15% del canone di locazione stesso**. Le spese sostenute eccedenti il predetto limite non sono deducibili.

Per gli *immobili patrimonio* la determinazione del reddito imponibile prescinde, pertanto, dagli importi contabilizzati in bilancio, per cui si rende necessario:

Neutralizzare i costi afferenti contabilizzati	⇒	Variazione in aumento	⇒	RF12
RF12 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11				,00
Neutralizzare eventuali quote di ammortamento accantonate	⇒	Variazione in aumento	⇒	RF22, col.3
RF22 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹				,00 ex art. 104 ² ,00 ³ ,00
Neutralizzare i proventi contabilizzati	⇒	Variazione in diminuzione	⇒	RF39
RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF11				,00
Imputare il reddito imponibile determinato secondo le specifiche disposizioni	⇒	Variazione in aumento	⇒	RF11
RF11 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00

Compensi spettanti agli amministratori

L'art.95, co.5, Tuir, disciplina il trattamento fiscale dei compensi agli amministratori di società, stabilendo che:

"I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al Conto economico".

Da ciò deriva che, qualora detti importi siano stati imputati a Conto economico, ma non siano stati materialmente corrisposti nel 2009, occorrerà effettuare una variazione in aumento per il corrispondente importo nel **rigo RF15**.

RF15 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)	,00
---	-----

Per i compensi, corrisposti nel 2009, ma imputati a Conto economico nel bilancio dell'esercizio 2008 (o di quelli ancora precedenti), si dovrà effettuare invece una corrispondente variazione in diminuzione nel **rigo RF40**.

RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	,00
--	-----

Ai compensi degli amministratori rientranti tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si applica il principio di cassa allargata (cfr. C.M. n.57/E/01), per cui:

nel periodo d'imposta 2009

sono deducibili/imponibili le somme corrisposte/incassate entro il 12 gennaio 2010.

Il principio di cassa allargata non è invece applicabile al lavoratore autonomo che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per cui la società potrà dedurre, in tal caso, soltanto quanto effettivamente pagato entro il 31 dicembre 2009.

Interessi passivi indeducibili

Ai sensi dell'art.96, Tuir (come modificato dall'art.1, co.33, lett. i) e l), Finanziaria 2008), gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/07, non capitalizzati, possono essere dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

La parte eccedente risulta deducibile nel limite del 30% del **risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica**, ottenuto come differenza tra il **valore e i costi della produzione** di cui alle lett.A) e B) del Conto economico redatto in base allo schema dell'art.2425 c.c., escludendo le **quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali** e i **canoni di locazione finanziaria** di beni strumentali.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) si assumono le voci di Conto economico corrispondenti.

La quota di interessi e oneri eventualmente non dedotta nel periodo d'imposta, in quanto eccedente il limite del 30% del ROL, può essere portata in deduzione dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del ROL di competenza.

Per completare il quadro generale, occorre rimarcare che per i primi due periodi di imposta di applicazione delle nuove disposizioni (gli anni d'imposta 2008 e 2009 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato, rispettivamente, di **10.000** e **5.000** euro. In ogni caso, l'eventuale eccedenza delle descritte franchigie rispetto agli interessi passivi sostenuti non è riportabile.

Inoltre, a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2010, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'eventuale quota di ROL non utilizzata potrà incrementare, senza limiti temporali, il ROL dei successivi periodi d'imposta.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, la nuova norma sulla deducibilità degli interessi passivi non ha natura antielusiva e, di conseguenza, non può esserne richiesta la disapplicazione mediante la proposizione di apposito interpello (R.M. n.268/E/08).

Ai fini della normativa in commento, si considerano gli interessi passivi e gli oneri assimilati aventi **natura finanziaria**, derivanti:

- ➔ da contratti di **mutuo**;
- ➔ dall'emissione di **obbligazioni** e **titoli similari**;
- ➔ da contratti di **leasing** (ed esposti alla voce B8 unitamente ai canoni di *leasing* per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS).
- ➔ da ogni altro **rapporto avente natura finanziaria** (voce C17 del Conto economico).

Tra gli oneri assimilati vanno considerati tutti gli oneri rilevati nella **voce C17** del Conto economico, e quindi, indicativamente, oltre ad interessi e sconti passivi su finanziamenti, le commissioni passive e le spese bancarie e accessorie ai finanziamenti.

Non devono essere, invece, ricomprese le spese rilevate alla **voce B7**, per esempio, spese per custodia titoli, per valutazione di immobili nella concessione di mutui, canoni per noleggio di cassette di sicurezza, spese e commissioni di *factoring* diverse dagli oneri finanziari. Sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento e, quindi, non devono essere considerati ai fini del calcolo della quota deducibile gli interessi passivi di seguito indicati:

- ▶ interessi passivi **capitalizzati** ad incremento del costo dei **beni strumentali**;
- ▶ interessi passivi **capitalizzati** ad incremento del costo degli **immobili merce** costruiti o ristrutturati;
- ▶ interessi impliciti derivanti da operazioni di **natura commerciale**;
- ▶ **sconti** effettuati **a clienti** per pagamenti in contanti;
- ▶ interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca** su immobili destinati alla locazione, se sostenuti da **immobiliari di gestione**;
- ▶ interessi e oneri finanziari che risultano indeducibili (totalmente o per una quota) per effetto dell'applicazione prioritaria di **norme specifiche** (es. oneri sostenuti a favore di imprese e professionisti domiciliati in "*paradisi fiscali*").

Esempio

Interessi passivi:	€30.000
Interessi attivi:	€ 7.000
Eccedenza di interessi passivi: € 30.000 – € 7.000	€23.000
ROL	€40.000
30% del ROL: € 12.000 + € 5.000 (forfait per il 2009)	€17.000
Interessi indeducibili: € 23.000 - € 17.000	€ 6.000

In dichiarazione, quindi, occorrerà:

- ➔ compilare l'apposito "*Prospetto degli interessi passivi non deducibili*" (**righe RF118-RF121**);
- ➔ compilare il **rigo RF16, col.1**, con l'indicazione dell'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art.96, Tuir. Il dato è pari alla differenza se positiva tra l'importo di **rigo RF121, col.3** e quello indicato in **col.4 di rigo RF118**;
- ➔ compilare il **rigo RF16, col.2**, inserendo l'ammontare dell'importo indicato in col. 1 e degli altri interessi passivi indeducibili (es. interessi di mora ancora non corrisposti, interessi obbligazionari indeducibili, interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali dell'Iva, etc.).

RF16 Interessi passivi indeducibili		1	6.000,00	2	6.000,00							
Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi deducibili	RF118	1	30.000,00	2	7.000,00	3	,00	4	,00	5	23.000,00
	Risultato operativo lordo	RF119	1	40.000,00	2	17.000,00						
	Eccedenza di ROL riportabile	RF120	(di cui 1	,00	2	,00						
	Interessi passivi non deducibili riportabili	RF121	(di cui 1	,00	2	,00	3	6.000,00				

Spese per mezzi di trasporto indeducibili

L'articolo 164, co.1, lett.b), Tuir, disciplina il trattamento fiscale delle spese per autoveicoli che non sono considerati ad uso esclusivamente strumentale, la cui deducibilità fiscale subisce, pertanto, limitazioni (c.d. veicoli **ad uso promiscuo**).

Come noto, nel corso degli ultimi anni, la disciplina fiscale per tali tipologie di veicoli ha subito numerose modifiche, fino a giungere all'attuale formulazione, che è stata introdotta dall'art.15-*bis*, D.L. n.81/07, con effetto dal **periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007**. Quindi, per tali veicoli i limiti di deduzione risultano così articolati:

40%	➔	delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli a motore non strumentali delle imprese;
80%	➔	per le autovetture di agenti e rappresentanti ;
90%	➔	delle spese sostenute dall'impresa per veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti , per la maggior parte del periodo d'imposta.

autoveicolo aziendale assegnato al dipendente	<p>Un autoveicolo aziendale assegnato al dipendente è detto ad uso promiscuo quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali.</p> <p>L'uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina un c.d. <i>fringe benefit</i>, cioè una retribuzione in natura da valorizzare in base a quanto disposto dall'art.51, co.4, lett. a), Tuir, e sottoporre a tassazione in capo al dipendente che ne beneficia.</p> <p>Diversamente, ai veicoli dati in uso ai dipendenti solamente per finalità aziendali è applicabile la specifica disciplina prevista per la tipologia di veicolo (es. 40% per autovettura posseduta da impresa).</p>
--	---

veicoli dati in uso agli amministratori	<p>Con riferimento ai veicoli dati in uso agli amministratori, la C.M. n.1/07 ribadisce che l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente del reddito degli amministratori di società (se inquadrabile come reddito di collaborazione):</p> <p><i>"non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge ed, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo"</i>.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'ammontare del costo corrispondente al fringe benefit tassato in capo all'amministratore è integralmente deducibile quale compenso dell'amministratore ex art.95, Tuir; ▶ l'importo eventualmente eccedente soggiace alle limitazioni stabilite per i veicoli.
--	---

Nel **rigo RF19** andrà quindi operata una variazione in aumento, pari ai costi contabilizzati in bilancio, ma fiscalmente non riconosciuti, tra cui si citano, a titolo esemplificativo:

- canoni *leasing* o noleggio;
- spese di manutenzione e riparazione;
- spese per carburanti e lubrificanti;
- assicurazione e tassa di proprietà;
- pedaggi autostradali;
- custodia;
- pulizia, ecc.;

Non vanno ricomprese in questo rigo le quote in deducibili di ammortamento relative a tali beni, che vanno invece indicate al rigo RF22 ("ammortamenti non deducibili").

Per quanto riguarda i canoni di *leasing* relativi ad autovetture ad uso promiscuo va effettuata la sola variazione in aumento per il 60%, sia con riferimento alla quota capitale che alla quota interessi. Inoltre, si precisa che la quota interessi deducibile ai sensi dell'art.164, Tuir (40%), non dovrà essere considerata ai fini dell'applicazione dell'art.96, Tuir, posto che l'art.164, Tuir, come precisato dalla Circolare n.47/08, "costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi ... sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli interessi passivi".

Esempio

Canoni <i>leasing</i>	€2.000,00	+
Spese di manutenzione	€ 500,00	+
Carburanti e lubrificanti	€1.200,00	+
Assicurazione auto	€ 800,00	+
Tassa di proprietà	€ 200,00	=
Totale	€4.700,00	

Tali voci di spesa sono tutte fiscalmente deducibili solo in parte, per cui la quota indeducibile delle stesse (60%) andrà riportata come variazione in aumento nel **rigo RF19**.

€ 4.700,00 x 40%	=	€1.880,00	quota di spesa deducibile
€ 4.700,00 – 1.880,00	=	€2.820,00	quota di spesa indeducibile da riportare in RF19

RF19 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR

2.820,00

Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive non deducibili

Per effetto degli artt.94 e 101, Tuir, le mere **svalutazioni delle partecipazioni**, sia immobilizzate sia iscritte nell'attivo circolante, **non sono deducibili**; se la svalutazione è imputata a Conto economico, occorrerà, pertanto, effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione. In base al medesimo art.101, Tuir, poi, le minusvalenze sono deducibili se realizzate a seguito di:

- ▶ cessione a titolo oneroso di beni strumentali;
- ▶ risarcimento, anche in forma assicurativa, per il danneggiamento o la perdita di beni diversi da quelli che danno origine a ricavi;
- ▶ cessione a titolo oneroso di azienda, compreso il valore di avviamento.

Nel **rigo RF20, col.2**, devono essere, quindi, indicate:

- ➔ le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili ai sensi degli artt.4 e 101, Tuir;
- ➔ le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art.101, Tuir (comprese quelle derivanti da autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa);
- ➔ l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni (comprese quelle derivanti da autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa);
- ➔ le minusvalenze realizzate, a norma dell'art.101, Tuir, su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti per la Pex, fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'art.109, co.3-*bis* e 3-*ter*, del Tuir (c.d. "*dividend washing*");

- le **differenze negative** tra ricavi e costi dei beni di cui all'art.85, co.1, lett.c) e d) (i.e. azioni, quote e strumenti assimilati che non costituiscono immobilizzazioni), cui si rendono applicabili le citate disposizioni sul *dividend washing*.

L'importo relativo alle suddette minusvalenze e differenze negative deve essere indicato anche in **col.1 del rigo RF20**.

RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	¹	,00	²	,00
RF21	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00

 Non vanno, invece, indicate nel presente rigo le quote delle minusvalenze relative a partecipazioni esenti (Pex), le quali devono essere indicate nel successivo rigo RF21. Nel **rigo RF20, col.2**, vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a €5.000.000, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle che possiedono i requisiti per la Pex, realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25/09/02, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate previsto dal Provvedimento del 22 maggio 2003. Devono essere, altresì, indicate nel presente rigo, le minusvalenze di ammontare superiore a €50.000, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle che possiedono i requisiti per la Pex, realizzate a decorrere dal periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.344/03, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate previsto dal Provvedimento del 22 maggio 2003.

Minusvalenze relative a partecipazioni esenti

In base all'articolo 101, Tuir sono integralmente indeducibili le minusvalenze da realizzo, se conseguenti alla cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, di cui all'art.87, Tuir (*participation exemption*); le minusvalenze sono invece interamente deducibile se le partecipazioni non soddisfano i requisiti per l'esenzione.

Nel rigo RF21 vanno, quindi, indicate, se imputate a Conto economico:

- le minusvalenze realizzate relative alla cessione di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art.87, co.1, Tuir (Pex), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- le minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art.44 del Tuir e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora sia previsto un apporto di capitale o misto, se sussistono i requisiti di esenzione di cui sopra;
- la differenza negativa le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.